

## Dichiarazione relativa agli adempimenti previsti dall'Ordinanza n. 178 del 23 Dicembre 2015

Dichiarazione che deve essere presentata in occasione dell'invio di ciascun SAL (MUTA SISAMMN) o compilazione del Quadro finale (GEFO), per ottenere l'erogazione delle quote relative ai SAL ovvero del Saldo finale.

### GUIDA ALLA COMPILAZIONE

#### Dati identificativi del progetto (dati obbligatori)

→ I dati da inserire sono quelli riportati nell'Ordinanza di concessione del contributo ("numero di RCR" se sistema MUTA SISAMMN o "ID progetto" se sistema GEFO).

Istanza di contributo n. [REDACTED]  
Beneficiario/i: [REDACTED]  
CUP: [REDACTED]

#### Dati identificativi del soggetto dichiarante (impresa o professionista)

→ Compilare i dati relativi al soggetto che sottoscriverà la dichiarazione (quale titolare o rappresentante dell'impresa o professionista) e, nei casi previsti, i dati di chi ne ha per specifica delega il potere di rappresentanza.

Il Sottoscritto [REDACTED],  
nato a [REDACTED] PV [REDACTED] il [REDACTED],  
Codice Fiscale [REDACTED]; nella sua qualifica di  
(titolare/legale rappresentante) [REDACTED]  
dell'impresa/professionista: [REDACTED],  
Partita IVA [REDACTED] - Cod. Fisc. [REDACTED].

→ Dove per Codice Fiscale si intende per le imprese la Partita IVA di prima assegnazione, queste possono tra loro coincidere per coloro che non hanno trasferito il domicilio fiscale da una provincia ad un'altra. Al contrario è presente un nuovo numero di Partita IVA ma il codice fiscale rimane invariato nei casi di trasferimento di sede legale dell'impresa.

Nel caso di Imprese individuali o Professionisti il Codice Fiscale è di 15 cifre (lettere e numeri) e non coincide in nessun caso con il numero della Partita IVA (11 numeri).

#### Dichiarazioni rispetto all'anagrafica del soggetto dichiarante (professionista o impresa)

che i dati sono variati rispetto alla precedente dichiarazione.

→ Con questa dichiarazione si segnala che i dati del dichiarante (impresa o professionista) sono variati (per esempio: indirizzo, partita IVA, forma sociale, nonché il conto corrente dedicato successivamente riportato) rispetto ai dati comunicati in una precedente dichiarazione (per esempio in occasione di precedenti SAL o in fase di Richiesta del contributo).

Non si applica quindi nel caso di prima richiesta di erogazione del contributo.

## Dichiarazioni rispetto all'assetto gestionale del soggetto dichiarante (professionista o impresa)

che rispetto alla precedente dichiarazione in data [ ] è intervenuta una modifica all'assetto proprietario, manageriale, o relative al direttore tecnico (indicare tipo di variazione)

→ La seconda opzione interviene a specificare che i dati del soggetto giuridico impresa sono rimaste invariati ma nell'organizzazione è intervenuta una modifica in merito alla proprietà, al management, o relative al direttore tecnico. Selezionare questa casella e compilare le parti previste (data e descrizione della variazione).

## Dichiarazione relativa alla tracciabilità finanziaria<sup>1</sup> (obbligatoria)

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010::

- che il codice IBAN del conto dedicato per il suddetto progetto è:  
[ ]
- che la persona autorizzata ad operare sul conto sopra indicato è:  
Cognome Nome [ ]  
Codice Fiscale [ ]

→ È parte sostanziale ai fini dell'attuazione della normativa in materia di tracciabilità finanziaria, deve essere riportato l'IBAN del conto corrente bancario o postale attraverso il quale l'impresa o il professionista, destinatario dei contributi, opererà per il relativo accredito, ovvero per l'esecuzione di TUTTI i pagamenti verso i fornitori/subappaltatori ai fini dell'esecuzione del progetto nonché il soggetto fisico abilitato ad operare sul conto stesso.

## Dichiarazione relativa a subcontratti o subappalti<sup>2</sup> (obbligatoria)

→ **ATTENZIONE:** la selezione di una delle due caselle è **OBBLIGATORIA** ai fini della validità della dichiarazione.

- di **NON** avere attivato subcontratti o subappalti
- di **AVERE ATTIVATO** i seguenti subcontratti/subappalti (se selezionato, compilare una "SCHEDA" per ciascun "SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO" - vedi seguito)

<sup>1</sup> Per approfondimenti e chiarimenti sul "conto dedicato" da utilizzare per i movimenti finanziari ed i pagamenti vedi: APPENDICE 1 - DEFINIZIONI UTILI e APPENDICE 2- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

<sup>2</sup> Per approfondimenti e chiarimenti su "subappalto" e "subcontratto" vedi: APPENDICE 1 - DEFINIZIONI UTILI e APPENDICE 2- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

→ Selezionare la casella **"NON avere attivato"** sia nel caso in cui non siano mai stati attivati subcontratti o subappalti, ma anche nel caso in cui non ne siano stati attivati di nuovi rispetto a quelli già comunicati in precedenti dichiarazioni.

→ Selezionare la casella **"AVERE ATTIVATO"** sia nel caso in cui siano stati effettivamente attivati subcontratti o subappalti oppure ne siano stati attivati di nuovi, aggiuntivi, rispetto a quelli precedentemente dichiarati. L'opzione **DEVE** essere selezionata **anche** nel caso in cui si debba comunicare una variazione/modifica (per esempio, durata, importo, ecc.) o la risoluzione dei subcontratti o subappalti precedentemente dichiarati.

### Scheda del subcontratto/subappalto (obbligatorie nei casi sottoelencati)

→ Nel caso in cui, nella sezione precedente relativa ai subcontratti/subappalti, sia stata selezionata l'opzione **"di AVERE ATTIVATO subcontratti o subappalti"** questa scheda deve essere **OBBLIGATORIAMENTE COMPILATA ED ALLEGATA ALLE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PRECEDENTI**

**N.B. DEVE ESSERE COMPILATA DA PARTE DEL DICHIARANTE UNA SCHEDA PER OGNI SUBCONTRATTO/SUBAPPALTO, SPECIFICANDO NELLA PARTE SEGUENTE LA FATTISPECIE A CUI SI RIFERISCE:**

- nuovo subcontratto/subappalto;
- variazione di dati di un subcontratto/subappalto già dichiarato in un precedente SAL;
- risoluzione del subcontratto/subappalto dichiarato in un precedente SAL (indicare il motivo) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

→ **ATTENZIONE: la selezione di una delle caselle è OBBLIGATORIA al fine di qualificare i dati comunicati.**

→ I dati descrittivi del subcontratto/subappalto devono essere riportati nella parte che segue:

#### Subcontraente/subappaltatore:

Ragione sociale: \_\_\_\_\_,

Sede legale (indirizzo): \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

Comune \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, PV \_\_\_\_\_,

Partita IVA \_\_\_\_\_ - Cod. Fisc. \_\_\_\_\_;

- Numero iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_.

(oppure)

- Ordine Professionale \_\_\_\_\_,

Provincia O.P. \_\_\_\_\_, Numero iscrizione O.P. \_\_\_\_\_.

#### Oggetto del subcontratto/subappalto:

\_\_\_\_\_

#### Periodo di svolgimento dell'attività oggetto del contratto:

inizio \_\_\_\_\_ - fine \_\_\_\_\_

Importo del subcontratto/subappalto: \_\_\_\_\_ (IVA compresa, se dovuta)

→ I dati sopra previsti vanno completati in relazione ai motivi della compilazione della scheda (nuovo, variato, cessazione).

A conclusione della compilazione della scheda, verificare se ricorre il caso che segue.

→ A seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Commissariale n.178/2015, il conto da utilizzarsi per il pagamento dovrà essere il "conto dedicato" comunicato (nella prima pagina della dichiarazione) dall'impresa o dal professionista e da riportare nella richiesta di erogazione del contributo.

Tuttavia è possibile che il subcontratto/subappalto che si sta dichiarando si sia svolto, interamente o parzialmente, in data precedente all'emanazione dell'ordinanza 178/2015 e quindi l'impresa o il professionista abbia utilizzato un conto diverso da quello "dedicato" per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute. **COMPILARE QUINDI I CAMPI DEL "CONTO DEBITORE UTILIZZATO PER IL PAGAMENTO" SOLO SE RICORRE IL CASO.**

Conto debitore utilizzato per il pagamento:

IBAN conto debitore: \_\_\_\_\_ ;

Persona autorizzata ad operare sul conto debitore:

Cognome Nome \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

### Dichiarazione in merito al rispetto dei tempi di pagamento ed ai prezzi praticati (obbligatorio in caso di compilazione della scheda)

Nel merito del presente subcontratto/subappalto (se "nuovo" o "variazione di dati"):

dichiaro l'impegno al rispetto i tempi di pagamento e la conformità dei prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto, così come previsto dall'art. 8, comma 3 delle ordinanze nn. 15 e 16 e smi.

→ La casella deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** selezionata nel caso di "nuovo" subcontratto/subappalto oppure se "variazione di dati" di un subcontratto/subappalto precedentemente dichiarato

### Numero di subcontratti/subappalti dichiarati <sup>3</sup>

Con il presente modulo sono state compilate n. \_\_\_\_\_ schede relative alla dichiarazione in merito a subcontratti/subappalti.

→ **ATTENZIONE:** Indicare sempre il numero di schede compilate. Anche nel caso non sia stato dichiarato alcun subcontratto/subappalto (nessuna scheda compilata) indicare comunque come numero 0 (zero)

<sup>3</sup> Da compilare in ogni caso. Se non ci sono subcontratti/subappalti dichiarati indicare 0 (zero) schede.

## Pagamenti relativi a contributi già erogati

Dichiaro inoltre, in merito a subcontratti/subappalti per cui si è già ottenuto l'erogazione del contributo:

di aver ottemperato al pagamento dei fornitori/subappaltatori entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo, così come previsto dalle ordinanze commissariali.

→ Selezionare la casella solo nel caso si siano già ricevute erogazioni del contributo concesso che sono state utilizzate per il pagamento di subcontratti o subappalti (forniture, lavori, prestazioni, ecc.).

Non si applica quindi nel caso di prima richiesta di erogazione del contributo.

## Delega del potere di rappresentanza (ove applicabile)

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione si delega:

Cognome Nome

Codice Fiscale

alla compilazione dei dati, nei moduli e/o nei sistemi informatici previsti dalle ordinanze commissariali, ed all'allegazione della dichiarazione stessa al SAL e al Quadro finale.

→ Con la sottoscrizione della dichiarazione si può procedere anche alla delega del potere di rappresentanza per la compilazione dei dati, nei moduli e/o nei sistemi informatici previsti dalle ordinanze commissariali, ed all'allegazione della dichiarazione stessa tramite sistema MUTA o tramite sistema GEFO.

**ATTENZIONE: la compilazione della delega è NECESSARIA in tutti quei casi in cui il dichiarante non è lo stesso soggetto abilitato alla presentazione telematica tramite i sistemi informatici (MUTA SISAMMN o GEFO) previsti dalle ordinanze.**

## Sottoscrizione della dichiarazione

→ A conclusione della compilazione, verificata la completezza e l'esattezza dei dati, si procede alla sottoscrizione della dichiarazione. Indicare sempre il Nome e Cognome del dichiarante (quale **titolare o legale rappresentante** dell'impresa o professionista ovvero di chi ne ha per specifica delega il potere di rappresentanza) sia nel caso di sottoscrizione digitale che di sottoscrizione autografa.

Luogo

Data

**In Fede**

[il dichiarante]

→ Se il documento finale sarà un originale informatico sottoscritto con firma digitale dovrà essere prima salvato in formato "PDF/A" e quindi sottoscritto digitalmente dal dichiarante. Il file ".p7m" così ottenuto dovrà essere inviato al soggetto delegato alla presentazione telematica della richiesta di erogazione del contributo per la sua presentazione in allegato.

→ *Se invece il documento finale sarà un originale analogico (cartaceo) dovrà essere stampato e sottoscritto con firma autografa dal dichiarante. Tale documento, unitamente a copia del documento di identità del firmatario dichiarante, dovrà essere digitalizzato tramite scanner (o altro dispositivo) e salvato in formato PDF e inviato al soggetto delegato alla presentazione telematica della richiesta di erogazione del contributo per la sua presentazione in allegato.*

## APPENDICE 1 - DEFINIZIONI UTILI

### Obbligo di tracciabilità

---

In tema di interventi legislativi c.d. "antimafia" e con l'intento di prevenire qualsivoglia infiltrazione criminale nell'ambito dei contratti e appalti finanziati con denaro pubblico, è stato individuato, quale adempimento precauzionale, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari intercorrenti tra tutti i soggetti appartenenti alla c.d. "filiera delle imprese".

In forza del disposto dell'art. 3 Legge n. 136/2010, infatti, *"Per assicurare la **tracciabilità** dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della **filiera delle imprese** nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare **uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche"***.

### Filiera delle imprese

---

Ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 187 del 12.11.2010 *"L'espressione "filiera delle imprese" di cui ai commi 1 e 9 dell'art. 3 Legge n. 136/2010 s'intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118 co. 11 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto"*.

In relazione alla nozione di "filiera delle imprese" l'A.N.A.C. ha svolto alcune precisazioni confluite nelle "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" di cui alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

In primo luogo e con riferimento ai **soggetti che compongono la filiera**, nelle citate linee guida viene richiamato il D.P.R. n. 150/2010, il quale all'art. 1 precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono *"tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti"*.

Secondariamente, viene esplicitato che *"Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta dagli operatori economici"*.

In merito all'**estensione della filiera**, inoltre, l'A.N.A.C. ha affermato che da una visione organica delle disposizioni normative che regolano i contratti pubblici risulta chiaro l'intento del legislatore di ampliare quanto più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche, al fine di consentire controlli più accurati.

Tuttavia, al fine di non estendere oltremisura tale perimetro, la medesima Autorità di vigilanza raccomanda l'utilizzo di un *"criterio di ragionevolezza"* che permetta di definire la nozione di filiera rilevante evitando di includervi rapporti contrattuali eccessivamente distanti dall'appalto principale.

Tale criterio viene individuato nella "*stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale*" da applicarsi in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, prendendo in considerazione le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici oggetto dello stesso.

Ciò anche a prescindere dalla posizione che il subcontraente o subappaltatore occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale, focalizzando invece l'attenzione sulla tipologia di attività, servizio o fornitura oggetto del subcontratto o subappalto.

Si deve dunque trattare di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale e che pertanto devono essere attinenti all'oggetto del contratto, escludendosi quelle tipologie di attività collaterali in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale, con la precisazione che tale nesso invece permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale.

L'A.N.A.C. ha inoltre rilevato che ai fini della definizione di filiera delle imprese la dizione "subcontratti" designa l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti.

### **Appalti, subappalti e subcontratti**

---

L'**appalto** è il contratto con il quale il committente affida a un appaltatore o il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio verso un corrispettivo di denaro (art. 1655 c.c.).

Ha come oggetto sempre un *facere* e non un *dare*. Caratteristica ne è la gestione a rischio dell'appaltatore, il quale deve provvedere ad organizzare tutti i mezzi necessari per l'esecuzione del contratto (quindi anche la manodopera).

Il **subappalto** è una particolare tipologia di subcontratto, con il quale l'originario appaltatore assume le vesti del committente e il subappaltatore il ruolo di appaltatore.

Perché si possa stipulare un contratto di subappalto deve sussistere la previa autorizzazione del committente, una volta ottenuta la quale l'appaltatore potrà dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio (art. 1656 c.c.).

Il **subcontratto**, a sua volta, costituisce una particolare ipotesi di contratto collegato, che ricorre quando colui che ha stipulato un determinato contratto ne stipula un altro, con un terzo, che contiene un regolamento d'interessi omogeneo a quello del contratto principale e che è funzionalmente dipendente da quest'ultimo.

In tali ipotesi, (subcontratto o altro contratto collegato), i rapporti tra i contraenti originari continuano a sussistere, ma accanto ad essi si creano nuovi rapporti tra uno dei contraenti originari ed un terzo che pur dipendendo dai precedenti, da essi si distinguono.

Particolarità dei contratti collegati è che pur essendo tra loro distinti, gli stessi sono funzionalmente preordinati dalle parti alla realizzazione di un disegno unitario, con la conseguenza che se gli effetti di uno dei due non possono prodursi, anche quelli dell'altro verranno meno.



## Conto corrente dedicato

---

Ai sensi del citato art. 3 Legge n. 136/2010, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità viene disposto che le imprese utilizzino uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

I pagamenti effettuati, sia in entrata che in uscita, devono dunque transitare su tali tipologie di conti correnti.

La circostanza che un conto corrente venga indicato come dedicato ai flussi finanziari inerenti un particolare contratto non comporta, tuttavia, che lo stesso debba essere utilizzato in via esclusiva a tali fini.

Come precisato dall'A.N.A.C., invero, il conto corrente dedicato può essere anche utilizzato promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna di esse venga effettuata la comunicazione di cui all'art. 3 co. 7 Legge n. 136/2010.

Sui medesimi conti, inoltre, possono essere anche eseguiti movimenti finanziari estranei alle commesse pubbliche comunicate.

## APPENDICE 2- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

### A.N.A.C. – FAQ Tracciabilità

---

Estratto dalla pubblicazione completa sul sito ANAC delle FAQ in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari

Fonte: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita>

#### ***A14. Quali sono i soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità?***

I soggetti tenuti all'obbligo della tracciabilità sono indicati ed elencati all'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010: gli appaltatori di lavori, i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture.

#### ***A16. Cosa si intende con l'espressione "filiera delle imprese" contenuta nell'articolo 3 della legge n. 136/2010?***

L'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118 comma 11 del Codice nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto" (v. articolo 6, comma 3, del decreto convertito con legge n. 217/2010). Rientrano nel subappalto anche gli appalti e i cottimi indicati nella parte finale del comma 8 dell'art. 118 del Codice (vedi determinazione n. 6/2003).

In particolare, la nozione di "impresa" deve essere riferita alla categoria generale di "operatore economico". Pertanto non assumono rilevanza né la forma giuridica (es. società pubblica o privata, imprenditori individuali o professionisti), né il tipo di attività svolta.

#### ***A17. Come viene individuata la nozione di filiera nei servizi e nelle forniture?***

Il criterio a cui ricorrere è quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale ("filiera rilevante"), da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale. Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto (vedi gli esempi indicati nella determinazione n. 4/2011, par. 3.2).

#### ***A18. Come viene individuata la nozione di filiera nei lavori?***

Nel settore dei lavori pubblici la nozione di filiera si ricava dall'articolo 1 del D.P.R. n. 150/2010 il quale precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti" (vedi determinazione n. 4/2011, par. 3.2).

Una casistica di filiera rilevante è rinvenibile nelle Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009. Essa ricomprende noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro,

forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.

***A24. Sussiste l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti o è possibile utilizzare conti correnti già in uso da dedicare (anche non esclusivamente) alle commesse pubbliche?***

Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione alla stazione appaltante del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).

Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall'utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall'accensione (vedi determinazione n. 4/2011, par. 9, articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).

***A25. Il conto corrente dedicato può riguardare più appalti oppure si deve aprire un conto dedicato per ciascun appalto?***

Un conto corrente dedicato può riguardare più appalti pubblici.

***A26. Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per altre attività?***

Sì. Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva; in tale conto possono confluire anche i flussi derivanti da appalti privati (non assoggettati alla tracciabilità).

***A27. Per un singolo appalto possono essere indicati più conti correnti dedicati?***

Sì, l'appaltatore/operatore può indicare più conti correnti dedicati per un singolo appalto pubblico.

***B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?***

Sì. I cottimi fiduciari di cui all'articolo 125 del Codice sono soggetti alla tracciabilità, in quanto il ricorso al cottimo fiduciario integra la fattispecie del contratto d'appalto con un operatore economico.

## Norme e determinazioni citate nel testo

---

### *Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

*(Nella versione attuale a seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010)*

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.

6. (comma abrogato)

7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle

persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### *Comma 3 dell'art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 217/2010*

#### **Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

### *Estratto articolo 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

#### **Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro 4**

*(art. 25, direttiva 2004/18; art. 37, direttiva 2004/17; art. 18, L. n. 55/1990; art. 16, D.Lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, L. n. 109/1994)*

8. [...] Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. [omissis]

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; [...]

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. [...]

---

<sup>4</sup> Rubrica così sostituita dal n. 1) della lettera aa) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.<sup>5</sup>

### *Estratto articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217*

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.*

#### **Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari**

Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.

2. [omissis]

3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati ((sistemi diversi))» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che è consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

...

### *Paragrafo 3.2 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011*

LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

#### **3.2 La filiera delle imprese**

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: "Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...)".

---

<sup>5</sup> In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.

Nel definire la nozione di "filiera" è necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l'attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche.

Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell'interpretazione degli obblighi scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

A riguardo si osserva che il decreto legge n. 187/2010, all'art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all'art. 118 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto". Pertanto, la dizione "contratti di subappalto" include i subappalti e i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, prima parte, del Codice; la dizione "subcontratti" designa, invece, l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti. Pertanto, la tracciabilità si applica anche ai subcontratti che non prevedono apporto di manodopera e/o non superano i limiti quantitativi indicati nell'art. 118, comma 11, del Codice.

In argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'art. 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto principale, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice (cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta dagli operatori economici. E' possibile, peraltro, che il primo operatore economico della filiera possa rivestire, al contempo, la qualifica di stazione appaltante, tenuta all'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei propri subcontraenti. In tal caso, ovviamente, oltre al tracciamento dei flussi a monte, sarà il medesimo operatore economico ad agire, a fini di tracciabilità, come stazione appaltante, assumendo in questa veste i conseguenti obblighi comportamentali, quali l'acquisizione del CIG.

In merito all'estensione della filiera, risulta chiaro, l'intento del legislatore di ampliare quanto più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche; tuttavia, occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale. In altri termini, se è pacifica l'inclusione dell'appaltatore e del subappaltatore nella filiera, molti dubbi, come testimonia il numero elevatissimo di quesiti in argomento sottoposti all'attenzione dell'Autorità, suscita la figura del subcontraente, espressamente indicata dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Il criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale, da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale.

Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale.

Quanto sinora esposto, per gli appalti di fornitura, induce a ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito: si tratta di subforniture di componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività principale dell'operatore economico – assemblaggio o produzione del prodotto finale – indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale.

Questa regola generale dovrebbe, però, tenere conto dei casi particolari nei quali l'oggetto della prestazione del subcontratto torna ad assumere diretta e specifica rilevanza ai fini dell'esecuzione della prestazione principale dell'appalto. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui i beni o i servizi oggetto del subcontratto presentino caratteristiche di unicità o specificità tali da risultare essenziali ai fini della realizzazione del prodotto/servizio destinato alla pubblica amministrazione. In questi casi, infatti, anche la fornitura della materia prima può ritenersi funzionalmente collegata all'esecuzione dell'appalto e, quindi, inclusa nella filiera rilevante.

Non sono, invece, sottoposti alla normativa di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 i contratti finalizzati all'acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore economico, qualora i medesimi contratti precedano l'affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest'ultima. In tale caso, infatti, viene meno l'elemento della dipendenza funzionale della prestazione dall'appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per l'inclusione del rapporto contrattuale nella filiera rilevante. Chiaramente, il ricorso ad acquisti destinati a magazzino non deve tradursi in uno strumento di elusione della tracciabilità.

### 3.2.1. Esemplicazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture

A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale una esemplificazione della filiera rilevante è rinvenibile nella normativa di settore citata e nelle Linee Guida per l'Abruzzo, nel settore dei servizi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali evidenziati nel paragrafo precedente, effettuando una valutazione in relazione al ciclo dello specifico appalto.

Si riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non hanno alcuna pretesa di



esaustività: le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile, dell'obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi settori economici.

1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica.

L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all'esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.

Al contrario, gli obblighi di tracciabilità non dovranno applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall'impresa editoriale con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all'acquisto di partite di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa editrice sia essa stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso, sopra illustrato, in cui fornisca i beni all'impresa di distribuzione esecutrice del contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

2) Appalto consistente nella fornitura standard di personal computer o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.

L'appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per l'assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione della fornitura principale.

3) Appalto per la fornitura di automobili in favore dell'ente.

L'aggiudicatario dell'appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all'approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l'oggetto della fornitura principale, la prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.

4) Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere.

L'impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce le strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito, quest'ultima impresa acquista la componentistica dai propri fornitori. In tal caso, l'ultimo contratto rilevante ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010, è quello che coinvolge l'impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (vale a dire, che ci sia o meno l'intermediazione di un'impresa distributrice).

5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL.

L'appaltatore può essere un distributore di medicinali o un'impresa farmaceutica: nel primo caso, l'appaltatore è un'impresa distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista i medicinali da un'impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la composizione dei medicinali. In tal caso, l'appaltatore non realizza direttamente il prodotto finito oggetto della fornitura pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua distribuzione. Per queste ragioni, l'impresa farmaceutica che realizza i medicinali è da includere nella filiera rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima, la cui prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di medicinali oggetto dell'appalto; nel secondo caso, l'appaltatore è l'impresa farmaceutica che produce direttamente i medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa ipotesi, sulla base delle precedenti considerazioni, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della

materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano l'attività ordinaria dell'impresa farmaceutica.

6) Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico.

La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l'appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il prodotto. A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all'esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi, inclusa nell'ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l'appaltatore si rivolge all'impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta, acquistati presso un'impresa casearia. L'impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l'ultimo rapporto rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il contratto tra l'impresa distributrice e quella casearia.

7) Appalto dell'ente pubblico locale per il servizio di trasporto degli studenti di un istituto scolastico pubblico.

L'impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di trasporto (scuolabus) con un'impresa che, a sua volta, si rivolge a terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per l'acquisto dello stesso. In questa ipotesi, l'esecuzione del contratto di appalto consiste nell'attività di trasferimento degli studenti resa dall'impresa trasportatrice ed il noleggio del mezzo dedicato a quello specifico servizio assume significatività ai fini dell'individuazione della filiera rilevante. Al contrario, è estraneo alla filiera il contratto di acquisto del mezzo.

### ***Paragrafo 9 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011***

LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

#### **9. Comunicazioni**

E' stabilito (art. 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. art. 3, comma 7 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

### *Riferimenti esterni per reperire i testi completi delle norme e delle determinazioni*

#### **Legge 13 agosto 2010, n. 136**

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/\\_legge136](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/NormativeDiSettore/_legge136)

#### **Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011**

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=4695](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4695)

#### **Determinazione n.6/2003 del 27/2/2003**

Sub-affidamenti non qualificabili come subappalti, ai sensi dell'art.18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55 - Facoltà di controllo esercitabili dalla stazione appaltante

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=1812](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=1812)

#### **Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010**

Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=4399](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4399)

#### **Linee guida antimafia adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 39/2009**

[http://www.cipecomitato.it/it/normativa/Linee\\_guida\\_antimafia.pdf](http://www.cipecomitato.it/it/normativa/Linee_guida_antimafia.pdf)

Versione della guida: 1.0

Data di rilascio: 14/03/2016